

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 378

Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnalazione acustica o tattile degli attraversamenti stradali per agevolare i soggetti portatori di handicap

14/04/2024 - 03:57

Indice

1. DDL S. 378 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 378.....	4

1. DDL S. 378 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 378

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 378

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PUCCIARELLI**, **MINASI**, **GERMANÀ**, **POTENTI**, **BERGESIO**, **BIZZOTTO**, **BORGHESI**, **Claudio BORGHI**, **CANTALAMESSA**, **CANTÙ**, **CENTINAIO**, **DREOSTO**, **GARAVAGLIA**, **MARTI**, **MURELLI**, **PAGANELLA**, **PIROVANO**, **ROMEO**, **SPELGATTI**, **STEFANI**, **TESTOR** e **TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2022

Modifica all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnalazione acustica o tattile degli attraversamenti stradali per agevolare i soggetti portatori di *handicap*

Onorevoli Senatori. - La capacità di muoversi è sempre collegata al concetto di autonomia, e la mobilità autonoma dipende da tre fattori:

- a) la motricità, ovvero la capacità fisica di spostare il proprio corpo;
- b) l'orientamento, come capacità di finalizzare i propri spostamenti;
- c) la percezione degli ostacoli e dei pericoli (ogni anno 9.000 pedoni muoiono in incidenti stradali nell'Unione europea).

Nel corso degli anni le disposizioni di legge o regolamentari dimostrano sempre maggiore attenzione verso i cittadini con impedimenti fisici, grazie principalmente all'impegno costante di sensibilizzazione sociale svolto dalle organizzazioni di volontariato e di tutela dei cittadini, e anche a seguito di iniziative promosse dall'Unione europea.

Con queste premesse il comma 5 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che « Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti »; il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, all'articolo 6, comma 4, ha stabilito che « Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti »; la legge 22 marzo 2001, n. 85, recante delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada, all'articolo 2, comma 1, lettera *pp*), aveva indicato il seguente principio e criterio direttivo: « prevedere che gli attraversamenti pedonali semaforizzati siano dotati di segnalazioni acustiche ed eventualmente anche di segnalazioni tattili, e che gli stessi attraversamenti siano strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di *handicap*, ed in particolare dei soggetti non vedenti ».

Rimane dunque ferma la necessità di riproporre, con alcune integrazioni, i principi citati, al fine di garantire la sicurezza sulle strade per i cittadini con disabilità visiva. Ricordiamo che:

- a) spesso i semafori nei centri abitati nelle ore serali e notturne vengono disattivati, e conseguentemente anche le segnalazioni acustiche;
- b) molti attraversamenti pedonali con semaforo sono sprovvisti di pulsante tattile;
- c) le zone prossime all'attraversamento pedonale e gli attraversamenti pedonali stessi non sono

strutturati con una pavimentazione che ne agevoli l'individuazione.

A tale proposito, il già ricordato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, che ha sancito appunto il diritto dei disabili visivi alla rimozione delle cosiddette « barriere sensoriali », ha previsto:

- 1) l'obbligo per i comuni di installare un segnalatore acustico su ogni semaforo di nuova installazione;
 - 2) al fine di evitare che la suoneria del semaforo rechi disturbo ai residenti, questa deve rispettare la disposizione 214.7 del Comitato elettrotecnico italiano, che prevede l'installazione sulla palina semaforica di un apposito pulsante per l'attivazione del segnale acustico e di un dispositivo che consenta la regolazione automatica del volume del « cicalino » in base al rumore ambientale.
- L'esperienza ha sino ad oggi dimostrato che è possibile garantire autonomia di movimento ai non vedenti apportando modificazioni all'ambiente. La mancanza di accorgimenti e di segnalazioni che non consentono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque, ed in particolare per i non udenti, i non vedenti e gli ipovedenti, deve essere risolta.

Reputiamo comunque irrinunciabile la predisposizione nei punti di attraversamento stradale di un sistema tattile sulla pavimentazione che, con strumenti elettronici, segnali alla persona con *handicap* dove e quando può attraversare, nonché la direzione che deve seguire.

Auspichiamo quindi che i contenuti di questa iniziativa legislativa possano essere recepiti quanto prima nel nostro ordinamento al fine di garantire quella parità di dignità, di diritti e di partecipazione effettiva di tutti i cittadini alla vita del Paese sanciti dalla Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 41, comma 5, alinea, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli attraversamenti pedonali semaforizzati sono dotati di segnalazioni acustiche o tattili, eventualmente anche abbinata, e sono strutturati con un tipo di pavimentazione che favorisce l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di *handicap* e in particolare dei soggetti non vedenti ».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso è ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge è stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.